

NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

(In adempimento di quanto previsto dalla Sez. III del T.A.R. Lazio con Ordinanza Presidenziale n. 3479/2025 del 10.10.2025)

AVVISO

1. AUTORITÀ GIUDIZIARIA INNANZI ALLA QUALE SI PROCEDE E NUMERO DI REGISTRO GENERALE DEL RICORSO:

T.A.R. Lazio, sede di Roma, Sez. III, R.G. n. 15836/2023.

2. NOME DEL RICORRENTE:

Rossi Elena Sofia

3. INDICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI RESISTENTI:

Ministero dell'Università e della Ricerca, Ministero della Salute, Cineca Consorzio Interuniversitario, Cisia Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso, Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Coluzzi Alessandro, Manzolillo Aurora Maria e nei confronti dei controinteressati in atti.

4. ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI:

A) del provvedimento di non ammissione di parte ricorrente al corso di laurea in medicina e chirurgia e/o odontoiatria e protesi dentaria, per l'a.a. 2023/2024, presso l'Università indicata in epigrafe o, comunque, presso quelle successivamente indicate secondo la procedura di partecipazione alla selezione concorsuale, indetta giusto decreto MUR n. 1107 del 24 settembre 2022 e i relativi Allegati, nonché giusto Decreto Direttoriale MUR n. 1925 del 30 novembre 2022 e i relativi Allegati, previa declaratoria del diritto di parte ricorrente ad iscriversi al suddetto corso;

B) del diniego e/o mancata concessione alla ricorrente – in quanto affetta da disturbo specifico di apprendimento (DSA) di cui alla Legge n. 170/2010 – delle condizioni e degli strumenti appropriati a tale suo particolare stato, previsti dalla normativa vigente;

C) dei verbali e degli atti, ancorchè non conosciuti, presupposti e/o riconducibili a tale mancata concessione di misure compensative e/o ausili;

D) della graduatoria nazionale di merito nominativa pubblicata il giorno 5 settembre 2023, nonché dei relativi scorrimenti e/o ulteriori avvisi, nella parte in cui non colloca parte ricorrente in posizione utile alla immatricolazione, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essa richiamati e/o menzionati;

E) del materiale di prova dei candidati, pubblicato nella pagina personale dell'area riservata del CISIA (www.cisiaonline.it), del risultato conseguito in termini di punteggio equalizzato totale e per sezione e del numero di domande esatte, non date ed errate;

F) del decreto-bando, emanato dal Rettore dell'Università indicata in epigrafe, con il quale sono stati attivati i corsi di laurea in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria a numero programmato, per l'anno accademico 2023/2024, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati ovvero delle pregresse relative delibere, ancorchè non conosciute, adottate dagli organi accademici competenti;

G) del Decreto MUR n. 1107 del 24 settembre 2022 e dei relativi Allegati, recante la *“Definizione delle modalità e dei contenuti della prova di ammissione c.d. test TOLC ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria in lingua italiana per l'a.a. 2023/2024”*, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

H) del Decreto Direttoriale MUR n. 1925 del 30 novembre 2022 e dei relativi Allegati, recante le *“Modalità di svolgimento del test TOLC e della successiva formazione delle graduatorie di merito per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria”*, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

I) del Decreto MUR n. 76 del 10 febbraio 2023 e dei relativi Allegati, recante *“Posti disponibili provvisori per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (lingua italiana) dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia e dei candidati dei paesi non UE residenti all'estero a. a. 2023-2024”*, nonché del Decreto MUR n. 994 del 28 luglio 2023 e dei relativi Allegati, recante *“Definizione dei posti disponibili per l'accesso per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia a.a. 2023/2024 lingua italiana e lingua inglese destinati ai candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE, residenti in Italia e per i candidati dei Paesi non UE residenti all'estero”*, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati;

K) del Decreto MUR n. 74 del 10 febbraio 2023 e dei relativi Allegati, recante “*Definizione dei posti disponibili provvisori per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2023/2024 dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia*”, nonché del Decreto MUR n. 992 del 28 luglio 2023 e dei relativi Allegati, recante “*Definizione dei posti disponibili per l'accesso per i corsi di laurea magistrale in odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2023/2024, destinati ai candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE*”, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati;

J) dell'Avviso di rettifica di errore materiale agli allegati “*Tabella A posti UE Medicina*” e “*Tabella B posti residenti estero Medicina*” del DM n. 994/2023;

L) dell'Avviso del 20 aprile 2023, pubblicato sul sito istituzionale MUR, con cui sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai predetti CDLM per l'a.a. 2023/2024;

M) del decreto MUR n. 583 del 24 giugno 2022 e, in particolare dell'art. 13, recante “*Nuove modalità e contenuti per l'a.a. 2023/2024 e 2024/2025*”;

N) degli atti, non resi noti e/o conoscibili, con i quali è stata costituita la Commissione incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2023/2024, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati;

O) di tutti gli atti ed i verbali dei lavori relativi alla predisposizione delle prove di accesso ai corsi di laurea predetti da parte del MUR e/o di altro soggetto da esso incaricato; nonché di tutti gli atti ed i verbali della Commissione, incaricata della validazione dei quesiti di cui si compone la prova; nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati;

P) dei verbali e degli atti, ancorché non conosciuti, con i quali la Commissione ha validato i quesiti; nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati;

Q) dei quesiti somministrati, dei verbali e degli atti relativi all'espletamento delle prove selettiva presso i diversi Atenei, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati e/o, comunque, ancorché non conosciuti, relativi allo svolgimento del test;

R) dei verbali di correzione delle prove, nonché dell'elaborato di parte ricorrente non pubblicato sul sito www.cisiaonline.it attraverso il portale CISIA online;

S) con riferimento alla prova di parte ricorrente: del “punteggio non equalizzato” attribuito per ciascun quesito somministrato; del calcolo del “punteggio equalizzato” della prova; del calcolo del “coefficiente di equalizzazione della prova”; del calcolo del “coefficiente di facilità della prova”; per ciascun quesito somministrato, del relativo “coefficiente di facilità” che gli è stato attribuito; per ciascun quesito somministrato, della formula matematica di attribuzione del predetto “coefficiente di facilità” (secondo quanto indicato nell'allegato 2 del Decreto Ministeriale n. 1107 del 24-9-2022);

T) del silenzio diniego opposto alle istanze di accesso ritualmente formulate da parte ricorrente in merito alla valutazione della propria prova;

U) della rilevazione relativa al fabbisogno professionale di medico chirurgo e di odontoiatra per l'anno accademico 2023/2024 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art. 6 ter del D.Lgs. n. 502/1992; dell'Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano Rep. atti n. 149 /CSR del 21 giugno 2023; nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati;

V) del potenziale formativo così come deliberato dagli Atenei e della relativa istruttoria espletata con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della Legge n. 264/1999, nonché di ogni atto e/o delibera concernente tale rilevazione;

W) della determinazione del MUR, per l'anno accademico 2023/2024, del numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria;

X) ove esistano, dei verbali e degli atti relativi alla valutazione circa la compatibilità tra l'offerta formativa delle Università ed il fabbisogno professionale;

Y) dell'istruttoria compiuta secondo gli elementi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) della Legge n. 264/1999;

Z) di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, che impedisce l'immatricolazione di parte ricorrente al corso di laurea e/o che, comunque, ha portato al diniego e/o mancata alla concessione al ricorrente – in quanto portatore di invalidità e di handicap ai sensi della Legge n. 104/1992 – delle condizioni e degli strumenti appropriati a tale suo particolare stato, previsti dalla normativa vigente.

5. SUNTO DEI MOTIVI DI GRAVAME DI CUI AL RICORSO:

I. Mancata concessione a parte ricorrente delle condizioni e degli strumenti previsti dalla normativa vigente, in quanto affetta da disturbo specifico di apprendimento (DSA). Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione della Legge 8 ottobre 2010 n. 170 – Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale 12 luglio 2011 – Violazione e falsa applicazione del Decreto MUR n. 1107 del 24 settembre 2022 e dei relativi Allegati – Violazione e falsa applicazione del Decreto Direttoriale MUR n. 1925 del 30 novembre 2022 e dei relativi Allegati – Violazione e falsa applicazione del Bando dell'Università – Eccesso di potere – Illogicità – Violazione del giusto procedimento – Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione – Disparità di trattamento.

I.1. La Legge 8 ottobre 2010 n. 170, recante “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”, riconosce, all’art. 1, comma 2, la dislessia quale “disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura”.

L’art. 5 della predetta Legge stabilisce, al comma 1, che “Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari”, mentre, al comma 4, “Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università nonché gli esami universitari”. Tale previsione normativa è riportata, altresì, pedissequamente, nel Bando di Ateneo.

Ebbene, **alla ricorrente** – pur avendo presentato l’idonea certificazione così come richiesta – **non sono state concesse**, in sede di prova, **le misure compensative richieste e, segnatamente, tutte quelle normativamente previste.**

E’ palese, pertanto, la disparità di trattamento tra l’odierna ricorrente e gli altri candidati che hanno sostenuto la prova concorsuale.

In particolare, risulterebbe essere stato assegnato alla ricorrente solo il 30% del tempo aggiuntivo, mentre **difetterebbe la concessione degli ulteriori ausili previsti dalle norme sopra richiamate (anche dalla stessa lex specialis)** e, segnatamente: **calcolatrice non scientifica, videoingranditore, o equivalente digitale, affiancamento di un lettore scelto dall’Ateneo con il supporto di appositi esperti o del Servizio disabili e DSA di Ateneo.**

A ciò si aggiunga che la ricorrente **non è stata collocata a sostenere la prova in un’aula separata** rispetto agli altri candidati non beneficiari del tempo aggiuntivo, con la conseguenza che questi ultimi, una volta terminata la prova (nel tempo ordinario ed inferiore a quello del ricorrente), hanno creato – ovviamente – forte confusione ed un passaggio continuo attorno alla postazione del ricorrente, rendendo – di fatto – vana la concessione del tempo aggiuntivo.

I.2. Si osserva, peraltro, come la mancata concessione degli ausili previsti dalla normativa – quale candidato affetto da DSA – si appalesa ancor più illegittima in relazione alle modalità di espletamento della prova di quest’anno attraverso lo strumento del TOLC.

E’ di tutta evidenza come tale metodologia di espletamento della prova, abbia penalizzato fortemente ed irreparabilmente parte ricorrente, quale candidato affetto da DSA.

Ne consegue che, anche nel caso di cui al presente giudizio, stante l’illegittimità dedotta, la ricorrente dovrà essere ammessa al corso prescelto e/o comunque, in subordine, le dovrà essere garantito il riespletamento della prova con gli ausili normativamente previsti e non concessi.

II. Illegittimità della selezione in relazione ai criteri selettivi. Illegittimità della procedura del TOLC. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione della Legge n. 264/1999 – Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 483 del 1997 – Violazione e falsa applicazione del Decreto MUR n. 1107 del 24 settembre 2022 e dei relativi Allegati – Violazione e falsa applicazione del Decreto Direttoriale MUR n. 1925 del 30 novembre 2022 e dei relativi Allegati – Eccesso di potere – Illogicità – Violazione del giusto procedimento – Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione – Eccesso di potere nella scelta di illegittimi, inadeguati e discriminatori criteri selettivi – Disparità di trattamento.

Le prove nazionali di ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria, per l’anno accademico 2023/2024, per la prima volta, si sono svolte attraverso un nuovo sistema di selezione denominato TOLC (acronimo di Test OnLine Cisia) e successiva partecipazione al procedimento di formazione delle graduatorie di merito tramite l’utilizzo dei punteggi ottenuti ai TOLC.

Ciò secondo la disciplina di cui al Decreto Ministeriale n. 1107 del 24-9-2022, nonché al Decreto Direttoriale n. 1925 del 30-11-2022.

Ebbene, il nuovo sistema di selezione denominato TOLC risulta essere palesemente illegittimo per le ragioni che vengono dettagliatamente esposte nel presente ricorso.

II.1. Funzionamento metodo TOLC.

In via preliminare, occorre illustrare le modalità di funzionamento del nuovo sistema selettivo TOLC, così come disciplinato dalla decretazione ministeriale (D.M. n. 1107 del 24-9-2022, D.D. MUR n. 1925 del 30-11-2022). In particolare, tali decreti ministeriali stabiliscono che la prova di accesso – diversamente dal passato – non è più unica a carattere nazionale e svolta in contemporanea tra tutti i candidati presso le diverse sedi universitarie, bensì è svolta in modalità multisessione, attraverso la somministrazione di prove diverse tra loro, cioè non tutte composte dagli stessi quesiti, secondo il metodo dei TOLC. Il coefficiente di equalizzazione avrebbe dovuto uniformare le varie prove (in quanto diverse tra loro) in base alla loro difficoltà, affinché non vi fossero disparità nella somministrazione dei (diversi) quesiti.

Ma, in realtà, tale uniformità e/o parità di trattamento non vi è assolutamente stata ed, anzi, il meccanismo “studiato” dall’Amministrazione risulta essere assolutamente illegittimo, paradossale e del tutto iniquo.

Ciò per le seguenti ragioni di censura.

II.2. Somministrazione di prove di difficoltà diverse e non oggettività dei parametri di determinazione della difficoltà dei singoli quesiti.

Innanzitutto, si osserva che le prove somministrate ai candidati non sono state tutte caratterizzate dalla medesima difficoltà, ma ognuna ha presentato un coefficiente di difficoltà/facilità diverso.

Questo perché il coefficiente di facilità della domanda è stato calcolato *a posteriori* e non è altro che il punteggio medio che viene ottenuto dagli N studenti ai quali il quesito è stato somministrato.

E’ evidente, quindi, un primo profilo di illegittimità per la palese disparità di trattamento derivante dal fatto che ogni candidato si è dovuto confrontare con una **prova di difficoltà diversa** rispetto ad altro candidato, proprio perché il criterio di valutazione di difficoltà del singolo quesito non è stato predeterminato *ex ante*, da parte di una Commissione all’uopo incaricata, bensì solo successivamente alla somministrazione della prova, sulla base del dato statistico delle risposte che gli altri candidati hanno fornito a ciascun quesito erogato.

Nel caso di specie, invece, non solo si è verificata una palese violazione della *par condicio* tra i candidati per somministrazione di prove difficoltà diverse, ma, altresì, i criteri di valutazione delle singole prove non sono stati preventivamente determinati e rimessi solo *ex post* all’alea delle risposte che altri candidati avevano fornito ai medesimi quesiti e rimessi alle abilità di questi ultimi.

Non può, quindi, non apparire palese la violazione delle norme basilari delle procedure concorsuali sopra rubricate.

II.3. Disparità di trattamento ed iniquità del criterio di assegnazione del “punteggio equalizzato”.

Inoltre, si rileva come ancor più **clamorosamente illegittimo si appalesi il criterio di attribuzione del “punteggio equalizzato”**, che, nell’ottica del MUR, doveva essere volto a ristabilire una sorta di equità derivante dalla somministrazione di prove diverse e di diversa difficoltà.

Ebbene, il sistema di attribuzione del numero che misura la difficoltà della prova, denominato “coefficiente di equalizzazione della prova”, viola macroscopicamente i principi di uguaglianza e di parità di trattamento dei partecipanti la selezione.

In sostanza, per fattori del tutto aleatori e indipendenti dalla bravura e dal merito del singolo partecipante la selezione, ciascun candidato non aveva la stessa possibilità di raggiungere lo stesso punteggio potenziale equalizzato di altro candidato.

Ciò in quanto le difficoltà diverse delle prove hanno determinato inevitabilmente il verificarsi di una **diversa possibilità di potenziale punteggio equalizzato raggiungibile.**

Tale procedura, quindi, appare, oltre che illegittima anche illogica ed irrazionale, proprio perché non ha consentito il rispetto della *par condicio* tra i candidati, i quali non sono stati messi in condizione di gareggiare paritariamente attraverso il conseguimento di uno stesso potenziale coefficiente di equalizzazione della prova.

II.4. Illegittimità del calcolo del coefficiente di facilità dei singoli quesiti. Violazione della *lex specialis*.

A ciò si aggiunga che il campione statistico su cui risulta essere stato calcolato il coefficiente di facilità di una prova e, quindi, il coefficiente di equalizzazione della stessa, risulta essere del tutto parziale rispetto alla platea dei candidati che hanno partecipato alla selezione medesima.

Questo sta a significare che i coefficienti di facilità dei singoli quesiti sono stati assegnati utilizzando quale parametro di riferimento solo i risultati relativi alla somministrazione della prima sessione di aprile 2023 e non anche considerando i risultati della seconda sessione di luglio 2023.

In pratica, risulta essere stato **completamente falsato il procedimento di equalizzazione delle prove**, atteso che, visto che sono state considerate solo le risposte ai quesiti della sessione di aprile (e non anche quella di luglio), è fuori di dubbio che la percentuale di risposte esatte, errate e non date – e, quindi, di conseguenza, il

dato statistico determinante il coefficiente di facilità di ciascun quesito – potesse essere diverso. È palese l'illogicità di tale procedura di attribuzione del coefficiente di equalizzazione delle prove, peraltro, contrastante con la decretazione ministeriale sopra richiamata.

II.5. Disparità di parametrizzazione statistica del coefficiente di facilità di ciascun singolo quesito, per somministrazione a campionatura diversa di candidati.

Inoltre – fermo quanto sopra – si rileva un ulteriore elemento di criticità del sistema di equalizzazione dovuto al fatto che, per ciascun quesito, il coefficiente di facilità dello stesso è stato calcolato sulla base di un campione diverso in termini numerici.

In particolare, risulta che ciascuna delle domande è stata somministrata ai vari candidati in numero di volte diverso durante la sessione di aprile, oggetto della campionatura statistica per il calcolo del coefficiente di facilità dei quesiti e, quindi, ai fini dell'equalizzazione delle prove.

Pertanto, tutte le circostanze di fatto sopra esposte nel presente motivo risultano avere palesemente violato quei principi di contestualità, trasparenza e par condicio espressione dei canoni costituzionali di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione nell'ambito delle procedure concorsuali, con la conseguenza che la legittimità della prova in questione risulta essere stata irrimediabilmente viziata.

II.6. La posizione di parte ricorrente.

parte ricorrente ha presentato la domanda di inserimento in graduatoria, con l'utilizzo del seguente punteggio conseguito e, segnatamente, quello di 50,78, ottenuto nella sessione di aprile. Ebbene, tale punteggio conseguito risulta essere comunque elevato e prossimo al raggiungimento dei posti utili all'immatricolazione. Pertanto, risulta essere assolutamente illegittima e discriminatoria la mancata ammissione di parte ricorrente al corso di laurea di interesse presso l'ateneo indicato come prima scelta o, in subordine, presso gli altri atenei via via indicati, con la conseguenza che questa dovrà essere ammessa al predetto corso presso le sedi prescelte.

III. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione – Violazione e/o falsa applicazione della legge 241/1990 – Violazione e falsa applicazione del Decreto MUR n. 1107 del 24 settembre 2022 e dei relativi Allegati – Violazione e falsa applicazione del Decreto Direttoriale MUR n. 1925 del 30 novembre 2022 e dei relativi Allegati – Eccesso di potere – Illogicità – Violazione del giusto procedimento – Difetto di motivazione – Carenza e/o insufficiente motivazione – Difetto di trasparenza dell'azione amministrativa – Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione.

Il sistema TOLC utilizzato per il corrente anno accademico ed oggetto della presente impugnativa, diversamente dagli anni passati, **non ha reso visionabile nell'area riservata del portale del CINECA o del CISIA, per ciascun candidato, le rispettive prove con le domande somministrate e le relative risposte fornite.**

In particolare, non sono stati resi visionabili e/o conoscibili e/o, comunque, noti tutti i seguenti elementi della prova, i quali hanno concorso alla determinazione del punteggio assegnato ai candidati (**oggetto di apposita istanza di accesso agli atti formulata da parte ricorrente.**); l'elenco ed il testo delle domande somministrate; l'elenco delle risposte fornite; l'indicazione, per ciascuna domanda, della risposta fornita e se questa risulta essere stata esatta, errata od omessa; il "punteggio non equalizzato" attribuito per ciascuna risposta data; il dettaglio di calcolo del "punteggio equalizzato" della prova; il dettaglio di calcolo del "coefficiente di equalizzazione della prova"; il dettaglio di calcolo del "coefficiente di facilità della prova"; per ciascun quesito somministrato, il relativo "coefficiente di facilità" che gli è stato attribuito; per ciascun quesito somministrato, la formula matematica di attribuzione del predetto "coefficiente di facilità" (secondo quanto indicato nell'allegato 2 del Decreto Ministeriale n. 1107 del 24-9-2022) ed, in particolare: il numero dei partecipanti ai quali il quesito è stato somministrato; il periodo di calibrazione utilizzato; il numero di partecipanti che hanno risposto in modo corretto al quesito; il numero di partecipanti che hanno risposto in modo errato al quesito; il numero di partecipanti che non hanno risposto al quesito.

Peraltro, si osserva come non solo la P.A. non ha fornito favorevole riscontro all'istanza di accesso agli atti ritualmente formulata da parte ricorrente, volta a conoscere gli elementi di cui sopra, ma, per di più, vi è un "rimballo" di responsabilità tra le varie Amministrazioni organizzatrici del concorso, laddove: il MUR ha comunicato che "*che questo Ministero non detiene gli atti/documenti ivi elencati, piuttosto detenuti dal CISIA e dagli Atenei*"; gli Atenei hanno comunicato che la documentazione richiesta nell'istanza non è in loro possesso, in quanto il TOLC è organizzato e gestito a livello nazionale dal Ministero con l'ausilio di CISIA; il CISIA sul punto è del tutto silente, non riscontrando alcuna istanza e non ha dato seguito ad alcuna richiesta. Pertanto, anche in ragione di tale censura la procedura appare irrimediabilmente viziata e connotata da evidente illegittimità.

IV. Illegittimità della selezione in relazione ai criteri selettivi. Illegittimità della ripartizione per sezioni del tempo reso disponibile per la risposta ai quesiti. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione della Legge n. 264/1999 – Eccesso di potere – Illogicità, irrazionalità ed arbitrarietà – Ingiustizia manifesta.

Si censura, altresì, il sistema di espletamento della prova anche in riferimento alla previsione, per ogni sezione di argomento, di un tempo massimo prestabilito per rispondere ai quesiti, il quale **non permette al candidato di avviare la sezione successiva del test senza rinunciare al tempo eventualmente residuo dalla sezione precedente.**

In sostanza, nella selezione TOLC di quest'anno non è consentito ai candidati di potere gestire le tempistiche delle singole risposte (magari, dando priorità di risposta a quelle più semplici per poi dedicarsi a quelle più complesse).

Ed ancora, se un candidato è stato particolarmente capace nel rispondere in poco tempo alle domande di una determinata sezione, passando a quella successiva, vede svanito quel "vantaggio temporale" accumulato, con conseguente illegittima decurtazione del tempo a disposizione per la prova, il quale viene ridotto rispetto ai 90 minuti previsti.

Altro *vulnus* del sistema è quello di non potere avere un c.d. ripensamento nelle risposte fornite, proprio perché le modalità di funzionamento della prova non consentono – come detto – di tornare indietro a rivedere e rivalutare l'opzione di risposta.

Ne deriva ulteriore profilo di illegittimità della selezione.

V. Illegittimità della selezione in relazione alla ripetuta somministrazione dei quesiti ed alla violazione della segretezza degli stessi. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione della Legge n. 264/1999 – Violazione e falsa applicazione del Decreto MUR n. 1107 del 24 settembre 2022 ed in particolare dell'Allegato 2 – Eccesso di potere – Illogicità – Violazione del giusto procedimento – Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione – Eccesso di potere per carenza di trasparenza e par condicio – Contraddittorietà – Illogicità.

Come si è detto in precedenza, la prova di accesso ai corsi di laurea in questione per l'a.a. 2023/2024, attraverso il sistema TOLC, si è svolta in modalità multisessione ed, in particolare, in due macro sessioni di aprile e di luglio, a loro volta suddivise in diverse sessioni giornaliere (della durata di una decina di giorni).

Ebbene, in realtà, il fatto di avere svolto la prova non in unica data, bensì in più sessioni come sopra indicate, ha comportato – inevitabilmente ed anche prevedibilmente – che i partecipanti alle sessioni successive rispetto alle prime siano venuti a conoscenza dei quesiti somministrati in precedenza, con enorme palese vantaggio.

In particolare, si è verificato il fatto – peraltro notoriamente oggetto di indagini penali – che i candidati che hanno svolto la prova i primi giorni hanno creato un vero e proprio archivio e/o banca dati delle domande somministrate, parallelo a quello utilizzato dal CISIA, violando la segretezza dei quesiti e rendendoli noti unitamente alle rispettive soluzioni (sembrerebbe addirittura a pagamento). Aspetti sui quali sussistono indagini penali.

In ragione di quanto sopra esposto è evidente come, nel caso di specie, stante la somministrazione dei medesimi quesiti nelle sessioni di aprile e luglio, stante la violazione della segretezza degli stessi, stante il palese vantaggio dei candidati che hanno partecipato alle sessioni successive, siano stati violati i principi cardine volti a garantire il buon andamento della

P.A. nello svolgimento dei concorsi pubblici, con particolare riferimento alla violazione della *par condicio* dei candidati, nonché, della *lex specialis* e delle norme regolamentari sopra rubricate.

Ne deriva, anche sotto tale profilo, la palese illegittimità della selezione.

VI. Illegittima determinazione del contingente di posti per l'ammissione ai corsi di laurea in medicina ed odontoiatria, a.a. 2023/2024. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della Legge n. 264/1999 – Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 ter del Decreto Legislativo n. 502/1992. Eccesso di potere – Illogicità – Sviamento per carenza od insufficiente motivazione – Violazione del giusto procedimento per carenza di adeguata attività istruttoria – Eccesso di potere – Illogicità e contraddittorietà.

VI.1. Ai sensi della Legge n. 264/1999, la programmazione degli accessi ai corsi di laurea in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria avviene a livello nazionale, tenuto conto delle indicazioni provenienti dall'Unione Europea sulla necessità di assicurare adeguati standard formativi.

In tale quadro, quindi, la Legge prevede che la determinazione annuale del numero di posti a livello nazionale sia effettuata con decreto del M.U.R., sentiti gli altri Ministri interessati, sulla base della valutazione dell'**offerta potenziale del sistema universitario**, tenendo anche conto del **fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo.**

Pertanto, nel caso *de quo*, anche la determinazione del numero dei posti del contingente per l'anno accademico 2023/2024 è illegittima per le meglio dettagliate ragioni che seguono.

VI.2. Innanzitutto, si rileva che, seppure è stato, per il corrente anno, aumentato il contingente di posti rispetto agli scorsi anni accademici, tale incremento risulta palesemente insufficiente a colmare l'indebita cospicua riduzione di posti adottata negli ultimi anni (di quasi 2.000 unità per anno), rispetto alla capienza formativa delle Università e/o, comunque, al maggiore fabbisogno di medici ed odontoiatri che era stato previsto dall'Accordo Stato – Regioni.

Pertanto, alla luce delle considerazioni precedenti, la determinazione del contingente di posti è errata ed illegittima, perché inferiore al reale fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo di medici ed odontoiatri, parametro fondamentale in relazione al quale – così recita l'art. 3 della Legge n. 264/1999 – deve essere calcolato, per l'appunto, il predetto contingente.

VI.3. Con specifico riguardo alla determinazione del contingente di posti per il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, se ne rileva, poi, la palese illegittimità in quanto, dalla documentazione in atti, emerge palesemente che è stata formulata un'offerta formativa inferiore al fabbisogno di odontoiatri, in spregio, quindi, della previsione normativa di cui al richiamato art. 3 della Legge n. 264/1999.

VI.4. Infatti, ove non vi fosse stata tale illegittima riduzione di posti, considerando, invece, un aumento del contingente bandito nei termini anzidetti, parte ricorrente ben sarebbe potuta rientrare tra i posti utili presso le sedi prescelte, ciò anche in considerazione dei successivi scorrimenti e/o ripescaggi.

VI.5. Si contesta espressamente, altresì, l'offerta formativa potenziale comunicata da ciascun ateneo per i corsi di laurea in questione, in quanto risulta essere carente di istruttoria e, comunque, essere stata adottata e/o deliberata senza che siano stati effettuati accertamenti precisi sulle potenzialità delle sedi universitarie e verifiche delle effettive capacità didattiche. Invero, non solo non è stato dato documentato conto di tale analitica e particolareggiata attività istruttoria da parte degli atenei, ma, altresì, emerge che è stata formulata un'offerta formativa inferiore alle capacità effettive.

Pertanto, si contestano le deliberazioni degli organi accademici degli Atenei, in quanto del tutto carenti dell'istruttoria di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b), c) della Legge n. 264/1999.

VI.6. Si contesta, altresì, la determinazione del numero dei posti messi a concorso per il contingente destinato ai candidati non comunitari residenti all'estero, così come stabilito dalla decretazione ministeriale, in quanto anch'esso palesemente inferiore all'offerta formativa. Tale contingente assume rilievo anche per i candidati comunitari, dovendo essere oggetto di assegnazione in loro favore in caso di mancata integrale copertura.

VI.8. Pertanto, in conclusione, si contestano sia le determinazioni ministeriali, sia le deliberazioni degli atenei (carenti di istruttoria), in quanto il contingente dei posti stabilito per l'a.a. 2023/2024 è stato determinato in violazione delle previsioni di cui alla Legge n. 264/1999.

6. PETITUM GIUDIZIALE.

Per tutto quanto precede, si chiede che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo del Lazio, *contrariis reiectis*, Voglia previa in via cautelare, sospendere l'efficacia degli atti impugnati, ammettendo, con riserva, ed in caso anche in sovrannumero, parte ricorrente al corso di laurea in medicina e chirurgia e/o odontoiatria e protesi dentaria presso l'ateneo indicato come prima scelta o, in subordine, presso gli altri atenei via via successivamente indicati, e/o, comunque, provvedendo a disporre il riespletamento della prova di parte ricorrente con gli ausili normativamente previsti legati alla patologia di DSA, secondo quanto esposto nel presente atto;

- nel merito, dichiarare illegittimi gli atti impugnati e, per l'effetto, annullarli, in via principale, ammettendo, anche in sovrannumero, parte ricorrente al corso di laurea in medicina e chirurgia e/o odontoiatria e protesi dentaria presso l'ateneo prescelto e/o, comunque, in relazione agli stessi criteri indicati in via cautelare e/o, comunque, provvedendo a disporre il riespletamento della prova di parte ricorrente con gli ausili normativamente previsti legati alla patologia di DSA, in caso anche con condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno in forma specifica ex art. 30, II comma, c.p.a.. Con condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da parte ricorrente, a causa dell'illegittimo diniego dell'iscrizione. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.

- nonché in via istruttoria e/o ex art. 116 c.p.a., per la condanna delle Amministrazioni resistenti, anche ai sensi degli artt. 64, 65 e/o 46, comma 2, c.p.a., a depositare in giudizio, previo annullamento ex art. 116 c.p.a. del silenzio diniego opposto alle istanze di accesso ritualmente formulate:

a) l'elenco delle domande somministrate;

b) l'elenco delle risposte fornite;

c) l'indicazione, per ciascuna domanda, della risposta fornita e se questa risulta essere stata esatta, errata od omessa;

- d) il “punteggio non equalizzato” attribuito per ciascuna risposta data;
- e) il dettaglio di calcolo del “punteggio equalizzato” della prova;
- f) il dettaglio di calcolo del “coefficiente di equalizzazione della prova”;
- g) il dettaglio di calcolo del “coefficiente di facilità della prova”;
- h) per ciascun quesito somministrato, il relativo “coefficiente di facilità” che gli è stato attribuito;
- i) per ciascun quesito somministrato, la formula matematica di attribuzione del predetto “coefficiente di facilità” (secondo quanto indicato nell’allegato 2 del Decreto Ministeriale n. 1107 del 24-9-2022) ed, in particolare: il numero dei partecipanti ai quali il quesito è stato somministrato; il periodo di calibrazione utilizzato; il numero di partecipanti che hanno risposto in modo corretto al quesito; il numero di partecipanti che hanno risposto in modo errato al quesito; il numero di partecipanti che non hanno risposto al quesito.

7. INDICAZIONE DEI CONTROINTERESSATI:

Tutti i soggetti collocati in graduatoria del concorso oggetto di impugnativa per l’accesso al corso di laurea in medicina e chirurgia e/o odontoiatria e protesi dentaria, per l’a.a. 2023/2024, e segnatamente tutti i candidati collocati nella graduatoria unica nazionale di merito nominativa relativa ai corsi di laurea magistrale a c.i. in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’anno accademico 2023/2024, in posizione antecedente a quella rivestita dalla parte ricorrente (come da documento allegato).

8. INDICAZIONE DELL’ORDINANZA CON CUI E’ STATA AUTORIZZATA LA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI:

Ordinanza Presidenziale n. 3479/2025 del 10.10.2025 della Sez. III del T.A.R. Lazio – Roma.

9. LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO PUÒ ESSERE SEGUITO CONSULTANDO IL SITO WWW.GIUSTIZIA-AMMINISTRATIVA.IT ATTRAVERSO L’INSERIMENTO DEL NUMERO DI REGISTRO GENERALE DEL RICORSO INDICATO AL PUNTO 1. DEL PRESENTE AVVISO NELLA SOTTOSEZIONE “RICERCA RICORSI”, RINTRACCIABILE ALL’INTERNO DELLA SOTTOSEZIONE “LAZIO - ROMA” DELLA SEZIONE “T.A.R.”.

10. LA PRESENTE NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI È STATA AUTORIZZATA DALLA SEZ. I DEL T.A.R. LAZIO CON ORDINANZA IN EPIGRAFE INDICATA ED ALLEGATA AL PRESENTE AVVISO.

Roma, 31 ottobre 2025

Avv. Cristiano Pellegrini Quarantotti